

Novità in ambito trust

I recenti sviluppi nell'ambito del trust in Svizzera e in Italia

Data e orario

Martedì
4 febbraio 2020
14.00-17.30

Luogo

Aula 1134
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
6928 Manno

L'utilizzo dell'istituto del trust è in continua crescita. La flessibilità di questo istituto, i cui scopi sono molteplici, su tutti la protezione del patrimonio, ha delle conseguenze importanti ai fini del diritto fiscale nei diversi Paesi che lo prevedono nel loro diritto interno oppure che, come la Svizzera al momento, lo riconoscono sulla base di norme riconosciute a livello internazionale. Presto però anche in Svizzera verrà introdotto l'istituto del trust, dopo che recentemente il Parlamento ha accolto una richiesta di andare in questa direzione.

Il diritto interno svizzero non conosce attualmente l'istituto giuridico del trust. Tuttavia, con la firma della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, in vigore dal 1° luglio 2007, la Svizzera riconosce l'istituto del trust che viene fiscalmente regolato per prassi tramite la Circolare n. 30 della Conferenza fiscale svizzera (CFS) e, analogamente, dalla Circolare n. 20 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Recentemente, il legislatore federale si è detto favorevole all'introduzione dell'istituto giuridico del trust nell'ordinamento svizzero, premiando gli sforzi che negli ultimi anni il consigliere nazionale PLR Giovanni Merlini (con un postulato) e il collega PPD Fabio Regazzi (con un'iniziativa parlamentare generica) hanno dedicato al tema. Il Consiglio federale dovrà quindi ora chinarsi sull'elaborazione di un progetto di legge in tal senso. L'avvento dello scambio automatico d'informazioni, ha inoltre aperto nuovi interrogativi sui concreti vantaggi fiscali legati alla costituzione di un trust, in quanto impone nuovi obblighi, soprattutto per il trustee, nell'ambito della trasmissione delle informazioni al fisco. Il trust non è però soltanto di attualità in Svizzera! Infatti, in Italia, il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2020 ha introdotto un importante elemento di chiarezza nella problematica della tassazione dei redditi dei

trust esteri. La modifica prevede che vengano tassati come redditi di capitale in capo ai beneficiari i redditi prodotti anche dai trust esteri "opachi", ma soltanto se stabiliti in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata. Viene così superata l'interpretazione (penalizzante) fornita sinora dall'Agenzia delle Entrate. Anche la disposizione di beni in trust esteri può soggiacere all'applicazione dell'imposta di successione e donazione in Italia se risultano verificati i presupposti di territorialità previsti dalla disciplina in materia, distinti a seconda del fatto che l'apporto sia effettuato da un soggetto residente ovvero non residente nel territorio dello Stato. La questione è stata recentemente analizzata dall'Agenzia delle Entrate in una risposta ad un'istanza di interpello formulata in relazione ad un trust testamentario istituito in Australia con beni "italiani". La problematica, evidentemente, si intreccia con quella di portata più generale circa l'individuazione del presupposto impositivo nella tassazione indiretta dei trust, oggetto di un serrato dibattito a livello di dottrina, prassi e giurisprudenza.

Programma

L'introduzione dell'istituto del trust in Svizzera

Giovanni Merlini

Dottore in giurisprudenza, Avvocato, Studio legale MNL, Ascona

Le recenti modifiche sulla tassazione dei trust esteri dal punto di vista del diritto italiano

Roberto Bianchi

Dottore commercialista, Studio Cioni & partners, Bologna

La tassazione indiretta in Italia dei beni disposti in trust esteri

Sergio Pellegrino

Direttore Centro Studi Tributarie Euroconference,
Amministratore delegato, Consulta Delta Erre Trust
Company Srl, Padova

Il ruolo dei trust e dei trustee dell'ambito dello scambio automatico di informazioni

Sara Scalmana

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Consulente fiscale, Altira SA, Lugano

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità

Audioconferenza

È possibile partecipare al convegno tramite audioconferenza, selezionando l'apposito campo nella parte sottostante. La partecipazione in audioconferenza preclude la possibilità di parteciparvi fisicamente. Maggiori informazioni sulla modalità di partecipazione in audioconferenza sono reperibili sul nostro sito: <http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming>

Costo

CHF 350.–

Termine di iscrizione

Venerdì 31 gennaio 2020

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative

SUPSI

Centro competenze tributarie

www.supsi.ch/fisco

diritto.tributario@supsi.ch



Novità in ambito trust

Iscrizione da inviare
entro **venerdì 31 gennaio 2020**

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 6176

Dati personali

Nome	Cognome	
Telefono	E-mail	
Data di nascita	Sono socio individuale AMASTL	Sono interessato a partecipare in audioconferenza

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma